



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO l'articolo 99 della Costituzione;

VISTA la legge 30 dicembre 1986, n. 936 recante *“Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 20 che prevede che *“l'attività del CNEL è disciplinata con regolamento approvato dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei componenti in carica”*;

VISTO il Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 188 del 12-08-2019 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 maggio 2025, n. 76, recante *“Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese”* che ha introdotto l'articolo 17-bis alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, al fine di istituire, presso il CNEL, la Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori;

VISTO, in particolare, il comma 2 del citato articolo 17-bis che elenca i componenti della predetta Commissione, individuati in: un rappresentante del CNEL, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti presso il CNEL, sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti presso il CNEL, nonché tre esperti di diritto del lavoro e relazioni industriali o di gestione e organizzazione aziendale, scelti congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti presso il CNEL;

VISTO, altresì, il comma 4 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per stabilire le modalità e i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti esperti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), con esclusione dei due rappresentanti, rispettivamente, del CNEL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

PRESO ATTO, pertanto, che occorre procedere alla disciplina di modalità e termini per la designazione e l'individuazione dei sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti presso il CNEL, sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti presso il CNEL, nonché tre esperti di diritto del lavoro e relazioni industriali o di gestione e organizzazione aziendale, scelti congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti presso il CNEL che andranno a comporre la Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

lavoratori, unitamente al rappresentante del CNEL e al rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

### **DECRETA**

#### Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina le modalità e i termini per la designazione e l'individuazione di sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti presso il CNEL, sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti presso il CNEL, nonché tre esperti di diritto del lavoro e relazioni industriali o di gestione e organizzazione aziendale, scelti congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti presso il CNEL di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2, lettere c), d) ed e), della legge 30 dicembre 1986, n. 936.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1, unitamente a un rappresentante del CNEL e a un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui dell'articolo 17-*bis*, comma 2, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono componenti della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori istituita presso il CNEL.

#### Articolo 2 (Avvio della procedura di individuazione)

1. Il Presidente del CNEL dà avvio alle procedure per l'individuazione dei componenti di cui all'articolo 1, comma 1, non oltre i sessanta giorni precedenti la scadenza della Commissione, dandone comunicazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. In caso di scioglimento anticipato, il Presidente del CNEL avvia le procedure contestualmente allo scioglimento.
3. Il Presidente del CNEL dà, altresì, notizia dell'avvio della procedura di individuazione tramite la pubblicazione sul sito internet istituzionale del CNEL.
4. In sede di prima applicazione, le procedure di cui al presente articolo sono avviate entro quarantacinque giorni dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto.



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

### Articolo 3 (Designazione)

1. La designazione dei componenti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro avviene con le procedure individuate dal Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 188 del 12-08-2019 e successive modificazioni conformemente alle disposizioni recanti la designazione da parte del CNEL di componenti di organismi pubblici (articolo 36 del Regolamento). In caso di mancato raggiungimento di una intesa la decisione è comunque rimessa all'assemblea, che procede all'elezione ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento.
2. I nominativi dei soggetti designati ai sensi del precedente comma 1 sono immediatamente trasmessi al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, unitamente al verbale delle sedute.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il CNEL designano i rispettivi rappresentanti di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

### Articolo 4 (Nomina)

1. La nomina di tutti i componenti della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori è effettuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 4, della legge 30 dicembre 1986, n. 936.
2. Il decreto di cui al precedente comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla trasmissione, da parte del CNEL, della documentazione relativa alla designazione di tutti gli esperti di cui al precedente articolo 3, commi 1 e 2, nonché dalla trasmissione della designazione del rappresentante del CNEL di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lett. a), della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

### Articolo 5 (Designazione e nomina del nuovo componente a seguito di decesso, dimissioni o decadenza)

1. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente, il Presidente del CNEL ne dà immediata comunicazione al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e procede, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto, alla individuazione



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

di un sostituto proveniente dall'organizzazione imprenditoriale o sindacale di appartenenza del componente deceduto, dimissionario o decaduto.

2. La nomina del componente individuato ai sensi del precedente comma 1 avviene con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del precedente articolo 4.
3. Il componente designato e nominato ai sensi del presente articolo resta in carica fino al termine del mandato del componente deceduto, dimissionario o decaduto al quale è subentrato.
4. In caso di dimissioni di oltre la metà dei componenti della Commissione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede allo scioglimento della Commissione ed è avviata la procedura di cui al precedente articolo 2.

### Articolo 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Il CNEL provvede al funzionamento della Commissione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) – sezioni “Pubblicità legale” e “Normativa”.

Roma,

IL MINISTRO  
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
*Marina Elvira Calderone*